

CAPITOLO II

DANNO NON PATRIMONIALE. QUESTIONI ATTUALI

SOMMARIO: SEZIONE I. I TEMI – 1. Il danno morale esiste quale autonoma voce risarcitoria? – 2. Catalogo dei diritti fondamentali risarcibili – 2.1. Le relazioni familiari e la sfera sessuale – 2.2. Relazioni lavorative e *mobbing* nella più recente giurisprudenza – 2.3. Il danno tanatologico e la sua trasmissibilità *iure hereditario*: il diritto di vivere vale qualcosa? – 2.4. Una palestra per il danno non patrimoniale di matrice costituzionale: il danno da perdita (o lesione) del rapporto parentale – 2.5. Le immissioni moleste giustificano il risarcimento del danno non patrimoniale diverso da quello biologico? – 2.6. Le ultime applicazioni giurisprudenziali: autodeterminazione, tempo libero e risparmio popolare – 2.7. Il diritto all'animale d'affezione costituisce un diritto costituzionalmente protetto, la cui lesione giustifica il risarcimento del danno non patrimoniale? – 2.8. Riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale a soggetti diversi dalle persone fisiche – 3. Problemi probatori e di quantificazione. Le tabelle milanesi e quelle del CdA: questioni di costituzionalità – 4. Il Danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale – SEZIONE II. LA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI DANNO ESISTENZIALE – 1. Corte di Cassazione, sez. III Civile, 13 dicembre 2012, n. 22909 in tema di danno morale da morte di una casalinga – 2. Danno esistenziale, configurabilità e liquidazione: la Cassazione fa il punto, Cassazione civile, sez. III, sentenza 20.11.2012 n° 20292

SEZIONE I

I TEMI

1. Il danno morale esiste quale autonoma voce risarcitoria?

A seguito della nota pronuncia a Sezioni Unite del 2008 con cui sono state delineate le coordinate ermeneutiche in tema di danno non patrimoniale, numerosi si sono rivelati gli interrogativi circa la reale portata della pronuncia: in particolare, le principali questioni di carattere interpretativo sono riferibili alla categoria del danno morale.

Nel panorama dottrinale una prima voce critica (ZIVIZ) sostiene come la nuova nozione di danno morale coniata dalla Cassazione appaia «formulata in termini tali da poter travalicare i confini del danno morale che degenera in patologia psichica». Si osserva, tuttavia, come la **nozione di danno biologico** (ci si riferisce alla definizione contenuta nel codice delle assicu-

razioni) **non si presti** in alcun modo a **riassorbire** al suo interno il **danno morale**, come dimostra la storia stessa che ha portato alla creazione di tale figura, quale pregiudizio distinto e diverso dal patema d'animo.

È stato correttamente osservato (BONA), tuttavia, come questa non sia l'unica interpretazione possibile del passo estratto dalle sentenze (punto 4.9.): esso, infatti, potrebbe leggersi nel senso di riguardare *unicamente* il caso delle interazioni fra danno morale e danno (biologico) psichico. A sostegno di questa soluzione viene soprattutto in rilievo la possibilità, ricavabile dal passaggio immediatamente precedente la statuizione sopra riportata, di riferire queste affermazioni al solo caso in cui siano “*dedotte*” dal danneggiato “*degenerazioni patologiche della sofferenza*” (ad analoghe conclusioni perviene NAVARRETTA).

In chiave critica (POLETTI), inoltre, è stato considerato il **ridimensionamento del connotato sanzionatorio** (che tradizionalmente caratterizzava il risarcimento del danno morale da reato) già determinato dall'allontanamento del danno non patrimoniale dalla sua matrice penalistica. Questa perdita del carattere punitivo, che invece può continuare a soddisfare un'esigenza di deterrenza nel risarcimento del danno non patrimoniale, non convince del tutto, specie se si consideri che norme di nuova emersione sembrano caratterizzarsi per un'impronta di carattere anche sanzionatorio, come accade per l'art. 709-ter, comma 2, n. 2, c.p.c. (così anche GAZZONI). Si precisa (PROCIDA MIRABELLI DI LAURO), infatti, come nel caso del danno cagionato da un fatto qualificato dalla legge penale come reato, non si tratta di comminare danni punitivi a chi ha compiuto un illecito soltanto civile, pur riprovevole, ma si tratta di **condannare l'autore di un illecito penale ad una riparazione che ha una funzione di “pena privata”**.

In quest'ottica si è altresì rilevato (GAZZONI) come più in generale non possa parlarsi di **funzione** compensativa, ma **sanzionatoria**, del **risarcimento del danno non patrimoniale** la cui liquidazione avviene secondo equità mediante condanna al pagamento di una somma di denaro, che, di certo, non è in grado di compensare le sofferenze. La funzione sanzionatoria trova conferma, inoltre, proprio nella tipicità di cui all'art.2059 c.c., in perfetta analogia con l'art. 25 Cost., secondo cui *nullum crimen sine lege*, dal momento che il risarcimento del danno non patrimoniale va tipizzato con rigore, essendo intrinsecamente incerto e non offrendo quella sicura ed effettiva verifica e quantificazione, che, viceversa, il risarcimento di quello patrimoniale permette. La riparazione di tale figura di danno, infatti, secondo il pensiero in parola, non potrà mai essere, in senso tecnico, un risarcimento, perché la lesione arrecata non è misurabile, né quindi suscettibile di equivalenze monetarie.

La **Cassazione** (13.01.2009, n. 479) sembra aver recuperato una **finalità punitiva** del danno morale nella parte in cui richiede che in sede di liquidazione si valuti anche la **condotta dell'autore della pregiudizio**.

È stato attentamente suggerito (G.BUFFONE), per meglio cogliere il reale significato delle proposizioni contenute nella pronuncia a Sezioni Unite del novembre del 2008, in tema di danno morale, di interpretarle alla luce della successiva giurisprudenza della Cassazione.

In relazione alla duplice possibile lettura del passo (punto 4.9.) in cui la Suprema Corte giudica una «duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo».

Secondo una prima ricostruzione la praticabilità della liquidazione del danno morale, in percentuale del danno biologico, sembrerebbe essere stata “*esclusa*” *tout court* dai giudici di legittimità, che hanno affermato che le “*sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso*” andrebbero considerate in seno alla “*personalizzazione della liquidazione del danno biologico*”.

Secondo, invece, un diverso approccio ermeneutico, il richiamato passo (par. 4.9. della sentenza delle Sezioni Unite che ricordiamo, giudica una duplicazione risarcitoria la liquidazione, accanto al danno biologico, del danno morale in termini percentuali del primo) andrebbe letto unicamente in riferimento al caso in cui siano “*dedotte*” dal danneggiato “*degenerazioni patologiche della sofferenza*”.

Orbene l'analisi del formante giurisprudenziale successivo all'arresto delle Sezioni Unite sembrerebbe ritenere più corretta, o per lo meno, più fedele al pensiero della Corte di Diritti, la seconda posizione esegetica richiamata.

Emerge, infatti, un costante richiamo del punto 2.10. (che delinea l'evoluzione del morale in seno al 2059 c.c) e un sostanziale silenzio sul punto 4.9. (che statuisce l'assorbimento del morale nel biologico, nel caso in cui, si aggiunge, il patimento d'animo abbia raggiunto una tale intensità da assumere connotati patologici, pregiudizievoli per la salute del danneggiato).

Si richiamano, a tal fine le conclusioni di **Cass.civ., sez. III, 28.11.2008, n. 28407** che ha chiaramente affermato «**l'autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico**, in relazione alla diversità del bene protetto, quale principio espressione di una consolidata giurisprudenza di legittimità, che esclude il ricorso semplificativo a quote del danno biologico, esigendo la considerazione delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto e pervenendo ad una valutazione equitativa autonoma e personalizzata (Cfr. Cass. 27 giugno 2007 n. 14846; Cass. 23 maggio 2003 n. 8169; Cass. 12 dicembre 2003 n. 19057; **S.U. 11 novembre 2008, punto 2.10**)».

La Suprema Corte ha rimarcato il principio in una decisione del Dicembre del 2008 (**Cass. Civ., sez. III, 12.12.2008, n. 29191**) nella quale ha sottolineato la **logica autonomia della voce “danno morale rispetto alla lesione del diritto alla salute** in relazione alla diversità del bene protetto, che pure

attiene ad un diritto inviolabile della persona. Il *dictum* in rassegna ha altresì specificato come il giudice nella valutazione del danno morale debba «tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute (Cass. 19 agosto 2003 n. 12124; Cass. 27 giugno 2007 n. 14846 tra le più significative vedi ora SU 11 novembre 2008 n. 9672 – punto 2.10 [n.d.a.: anche in tal caso, in tema di danno morale, viene **richiamato solo il paragrafo 2.10. della pronuncia a Sezioni Unite del 2008 e non il 4.9.** che maggiori perplessità ha suscitato in dottrina nella parte in cui considera una duplicazione risarcitoria la liquidazione, accanto al danno biologico, del danno morale in ragione di una parte del primo])». Alla luce di tali premesse, conclude il massimo plesso della giustizia civile, è da considerarsi un **“error in iudicando” valutare il danno morale in termini di pro quota del danno biologico.** Si aggiunge che, nella fattispecie trattata, venendo in rilievo lesioni gravissime con esiti dolorosi anche dal punto di vista psichico, «la autonomia ontologica del danno morale deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persona, escludendo meccanismi semplificativi di tipo automatico».

Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale non può poi non tener conto dell'intervento del legislatore che ha espressamente riconosciuto il risarcimento del danno morale alle vittime del terrorismo, nonché al personale civile e militare esposto all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico.

In particolar modo, il **D.P.R. 30.10.2009, n. 181** (teso a ristorare il danno sofferto dalle **vittime di attentati terroristici**) non solo continua a tenere distinte le due voci di danno ma addirittura offre una nozione legale di danno morale.

Ai sensi dell'art. 1, infatti:

a) per danno biologico, si intende la lesione di carattere permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito

b) per **danno morale**, si intende il *pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato.*

Quanto a quest'ultima tipologia di danno, il D.P.R. (art.4, lett.c) dispone che il suo risarcimento debba essere effettuato, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico

*definite, anche ove l'evento dannoso si sia già verificato al momento di entrata in vigore del regolamento stesso*⁵³.

Varato dal Governo i primi di agosto di quest'anno in attuazione del disposto di cui all'art. 138 cod. ass. (disciplinante i criteri di liquidazione del danno biologico causato da lesioni "di non lieve entità"), lo schema di regolamento recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità sembra avere avuto fin dal suo esordio una sorte segnata.

Infatti, dopo la breve pausa estiva, il citato schema di decreto è immediatamente balzato all'attenzione degli addetti ai lavori, meritandosi un corale giudizio liquidatorio.

Il clamore suscitato dalla misura è stato tale da far approdare la questione fino in Parlamento, che, prendendo in considerazione le preoccupazioni sollevate tanto dal Consiglio di Stato⁵⁴ quanto dalla dottrina⁵⁵, ha approvato un atto, che ha sollecitato il Governo a provvedere in breve tempo il ritiro del pacchetto.

Più precisamente, la Camera dei deputati, nella seduta del 24 ottobre 2011, ha approvato una mozione⁵⁶ che "impegna il Governo a ritirare il provvedimento, ingiustificato e lesivo dei diritti dei danneggiati, e a predisporre, in tempi rapidi, un nuovo decreto teso a determinare valori medi di risarcimento del danno biologico per le lesioni di non lieve entità che prendano a riferimento quelli delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano".

Sembra, dunque, che le tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale siano destinate ad estendere la propria "vocazione nazionale" anche nell'ambito del risarcimento del danno (biologico) per lesioni di non lieve entità derivante dalla circolazione di veicoli.

4. Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale

Le Sezioni Unite del 2008 hanno verificato l'operatività del più generale danno non patrimoniale nel campo della responsabilità contrattuale ed aquiliana: «l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. consente di affermare che **anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali**. Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della

⁵³ Parere Cons. St., 17 novembre 2011, n. 4209.

⁵⁴ Parere Cons. St., 17 novembre 2011, n. 4209.

⁵⁵ V. M. ROSSETTI, *Altalex*, 7 novembre 2011 e A. FERRARIO, *Diritto e giustizia*, 24 novembre 2011.

⁵⁶ Mozione Camera dei deputati, 24 ottobre 2011, n. 540.

persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale. **Se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni».**

Sul punto le Sezioni Unite danno vita ad una certa **discontinuità** rispetto all'**opinione tradizionale**, prevalentemente contraria al riconoscimento del ristoro dei danni non economici prodotti dall'inadempimento di un impegno contrattuale. Le motivazioni della menzionata contrarietà riposavano nella mancanza, in sede contrattuale, di una norma, come quella invece prevista per la responsabilità aquiliana (l'art.2059 c.c.), che espressamente prevedesse la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente al mancato adempimento della prestazione dedotta in contratto. Ed anche quella posizione che riconosceva l'operatività anche in sede contrattuale della disposizione di cui all'art.2059 c.c.(vista quale norma di chiusura del sistema), vincolava il ristoro economico dei danni non patrimoniali al solo danno morale conseguente alla produzione di un reato, *ex art.185 c.p.* Il che si traduceva, sostanzialmente, nella gran parte dei casi, nell'impossibilità, per la parte non inadempiente, di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa dell'inadempimento (a meno che, ovviamente, non avesse integrato una fattispecie di reato).

Alla luce del pensiero delle Sezioni Unite, si deve opinare nel senso della risarcibilità del danno non patrimoniale anche in sede contrattuale almeno nei seguenti tre casi:

- a) laddove sia ravvisabile una **fattispecie di reato**, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 185 c.p. che, alla luce della giurisprudenza del 2004 sulle presunzioni di colpa, può dilagare anche con la presunzione relativa di colpa di cui all'art. 1218 c.c.;
- b) **ove l'inadempimento abbia violato un diritto costituzionalmente garantito**, alla luce della natura espansiva dei principi affermati dalla Cassazione nel 2003 e stante la necessaria sottoposizione dello stesso art. 1223 c.c. ad una esegesi costituzionalmente orientata;
- c) **ove il contratto (o il contatto sociale) sia finalizzato alla protezione di un diritto o interesse non patrimoniale, ex art. 1174 c.c.:** in questo caso la funzionalizzazione del contratto alla tutela di un interesse non patrimoniale implica la necessaria considerazione di tale diritto in sede di perimetrazione del danno risarcibile.

Restano ovviamente ferme le **norme speciali sul danno non patrimoniale contrattuale**, quale quella di cui all'art. 94 del codice del consumo in tema di contratti di viaggi tutto compreso (cd. *package*).

Anche rispetto alle conclusioni della pronuncia in esame, in tema di danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, il panorama dottrinale presenta una significativa varietà di posizioni.

Un primo **orientamento** (FRANZONI) ha ritenuto come il richiamo contenuto nella sentenza (punto 4.7.) all'art. 1218, da ritenersi ora comprensivo anche del danno non economico oltre che del tradizionale danno patrimoniale, e all'art. 1225, nel quale vanno ricompresi, tra le perdite e le mancate utilità, anche i pregiudizi non patrimoniali, comporti «una sostanziale **riduzione** del ruolo e della portata che la tradizione ha assegnato all'**art. 2059 c.c.**, poiché, questa è la vera innovazione, il **danno non patrimoniale** è contenuto **nell'art. 1223 c.c.**, al pari del danno patrimoniale... [tale per cui] il richiamo all'art. 1174 c.c., sul punto dell'interesse del creditore, il riferimento alla rilettura costituzionale dell'intera vicenda porta a ritenere che nel 1223 c.c. è **come se ci fosse anche l'art. 2059 c.c.**».

Un **altro autore** (NAVARRETTA) sottolinea come in tal modo, con una scelta coraggiosa, la pronuncia in rassegna sottoponga **gli artt. 1218 c.c. e 1223 c.c. ad un'interpretazione adeguatrice alla Costituzione**. Ciò in quanto «poiché tali norme non escludono, ma neppure d'altro canto disciplinano il risarcimento dei danni non patrimoniali, questi, a parte le ipotesi in cui il legislatore li prevede espressamente, vengono riconosciuti se resi imprescindibili dalla natura inviolabile dell'interesse leso» (occorre sottolineare come le conclusioni cui perviene la sentenza, su questo punto, sono state patrocinate, in passato, dall'autore richiamato).

Un'altra impostazione, parzialmente difforme alla soluzione della decisione in commento (CASTRONOVO), ha opinato come, in realtà, **la risarcibilità del danno non patrimoniale nella responsabilità contrattuale non abbisogna dell'art. 2059**, così come inconfidente appare il richiamo all'interesse non patrimoniale contenuto nell'**art. 1174 c.c.** e ciò in quanto l'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale ha portato a ritenere inclusi nell'ambito del rapporto obbligatorio, accanto al principale obbligo di prestazione, una serie di obblighi di protezione corrispondenti agli interessi che, in un'ottica di buona fede, si ritiene perseguiti dal creditore nel programma contrattuale (in tal senso si è espresso anche MAZZAMUTO). Orbene – si conclude – tali interessi possono essere di natura patrimoniale o non patrimoniale, onde la tutela di questi ultimi non può non significare anche **risarcimento del danno** che consegua alla violazione di essi, **negli stessi termini e limiti in cui essi sono risarcibili in sede aquiliana**.

Altra ricostruzione (ZIVIZ, PROCIDA MIRABELLI DI LAURO) ha inoltre obiettato come **l'ingiustizia** del danno sia un giudizio di valore che riguarda, evi-

dentemente, **la sola responsabilità delittuale**. Si aggiunge, inoltre, come sia del tutto pacifico che ogni qualvolta la responsabilità è contrattuale o da “contatto sociale” qualificato, il danno non patrimoniale è risarcibile in quanto violazione di un dovere, quale conseguenza immediata e diretta (art. 1223 c.c.) dell’inadempimento, con il solo limite della prevedibilità (art. 1225 c.c.), senza che **alcun rilievo** assuma **l’ingiustizia del danno**, ovvero la lesione dell’interesse giuridicamente e/o costituzionalmente rilevante. Tali considerazioni sono state in passato condivise dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass., sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572) che, proprio nel distinguere la responsabilità contrattuale da quella delittuale *ex art. 2059 c.c.*, hanno affermato che, in caso d’inadempimento, v’è un «*diretto accesso alla tutela di tutti i danni non patrimoniali*», non essendo «*necessario [...] verificare se l’interesse leso [...] sia meritevole di tutela in quanto protetto a livello costituzionale*»).

In senso adesivo a quest’ultima ricostruzione è stato sottolineato (MAZZAMUTO) che l’indirizzo (condiviso dal *dictum* in esame) che lega il risarcimento del danno non patrimoniale alla lettura costituzionalmente orientata dell’art.2059 c.c. (tale per cui in sede negoziale il risarcimento del danno non patrimoniale sarebbe ancorato alla prova che l’inadempimento ha cagionato la lesione di valori della persona difesi dalla Carta fondamentale) «*trascura che il contratto dà vita ad un piano della rilevanza giuridica autonomo [...] che è in grado di conferire rilievo anche ad interessi non espressamente previsti né dalla Carta fondamentale né dalla legislazione ordinaria ma al contempo può persino attenuarne la tutela*».

In un’ottica comparata, inoltre, è stato osservato (così TOMARCHIO) come la soluzione patrocinata dal Collegio di legittimità, di limitare il ristoro dei danni non patrimoniali da inadempimento contrattuale alla sola lesione di beni costituzionalmente rilevanti, si ponga in **contrapposizione**, rispetto alla recente **tendenza sovranazionale** che sembra ormai orientarsi **verso un riconoscimento del danno non patrimoniale contrattuale di tipo generalizzato**, non limitato alla sola violazione di diritti fondamentali. La dottrina in parola richiama, da un lato, la giurisprudenza comunitaria che, seppur nello specifico ambito del danno da vacanza rovinata, si è chiaramente espressa a favore del risarcimento del danno morale da inadempimento, inteso non solo e non tanto come lesione di diritti fondamentali, quanto piuttosto come pregiudizio comprensivo anche di situazioni di stress, disagio, ecc., i quali devono poter essere risarciti al fine di offrire pieno ristoro al contraente danneggiato (Corte di Giustizia Europea, sez. VI, 12.03.2002, n. C168/2000.). Dall’altro lato, sono evocati Principi di diritto europeo dei contratti (c.d. PDEC) (art. 9:501) e ai Principi Unidroit (art. 7.4.2, I comma) che, rispettivamente in ambito comunitario ed internazionale, hanno optato per la soluzione della piena risarcibilità del danno de quo in tutte le sue

diverse articolazioni (disagi, turbamenti o stress provocati dall'inadempimento), proprio al fine di offrire pieno ed effettivo ristoro alle pretese creditorie rimaste insoddisfatte, senza limitarsi a dare rilievo esclusivamente alla compromissione di diritti fondamentali.

L'esigenza di ancorare il ristoro del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale alle sole ipotesi di lesione di beni della persona presidiati dalla Carta fondamentale si ritiene sia stata seguita dal Supremo Collegio al fine di **impedire la risarcibilità pretese risarcitorie irrilevanti**.

Orbene, secondo buona parte della dottrina (così POLETTI, TOMARCHIO, BARCELLONA) tale esigenza ben può essere garantita attraverso **l'applicazione delle norme dettate in tema di responsabilità contrattuale** che già contengono i criteri per delimitare il risarcimento del danno (anche) non patrimoniale, senza che a tal fine debba apparire imprescindibile il richiamo all'art. 2059 c.c. e alla riserva di legge ivi contenuta per la riparazione del pregiudizio non patrimoniale in sede aquiliana, con i problemi di compatibilità sistematica che ne potrebbero derivare, già evidenziati in seno alla dottrina.

Dalla loro applicazione, quindi, deriva che la risarcibilità degli interessi (anche) non patrimoniali è possibile solo nei limiti della causalità (art. 1223 c.c.), del concorso di colpa del creditore (art. 1227 c.c.), dell'eventuale esonero della responsabilità per colpa lieve (art. 1229, comma 1, c.c.) nonché di quelli prevedibili al momento della stipulazione (art. 1225 c.c.).

Sull'**applicabilità dell'art. 1223 c.c. al danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale**, deve riportarsi, tuttavia, una contraria posizione esegetica (MAZZAMUTO), secondo cui l'art. 1223 c.c., con il suo riferimento alla perdita subita e al mancato guadagno, reca su di sé i segni della patrimonialità (da ciò la sua incapacità a delimitare i danni non patrimoniali risarcibili) ed inoltre la norma in questione regola un aspetto specifico dei problemi posti dal riconoscimento della responsabilità del debitore, ossia le indicazioni che l'interprete deve seguire in tema di liquidazione del danno.

Sul tema va dato atto di quanto recentemente statuito dalla **Corte di Giustizia** europea nella decisione **C-83/10 del 13 ottobre 2011** nella quale è stata chiamata a decidere la vicenda di alcuni passeggeri che lamentavano i disagi ed i fastidi sofferti a causa della cancellazione di un volo sul quale erano prossimi ad imbarcarsi.

La normativa europea che disciplina la fattispecie è contenuta nel **regolamento n. 261/2004**, che all'art. 12 **dei considerando** dispone che «sarebbe anche opportuno limitare i disagi e i fastidi causati dalla cancellazione di un volo. Per conseguire tale obiettivo si dovrebbe esigere che i vettori aerei informino della cancellazione del volo i passeggeri interessati